

Dichiarazione Iva 2020 adempimenti finali

Il 30.04.2020 scade il termine ultimo per provvedere alla presentazione della dichiarazione Iva annuale per l'anno d'imposta 2019.

Si propone una check-list di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione e trasmissione telematica del Modello Iva 2020, ricordando preliminarmente le più frequenti casistiche operative.

Indice

Dichiarazione Iva 2020	Pag. 2
- sintesi degli adempimenti	Pag. 2
- novità della compilazione del modello	Pag. 3
- nuovo modello VQ	Pag. 6
- soggetti obbligati ed esonerati dalla presentazione	Pag. 7
- quadro VE - determinazione del volume d'affari	Pag. 9
- quadro VF - Iva ammessa in detrazione	Pag. 10
- quadro VJ	Pag. 11
- quadro VI - dichiarazioni di intento ricevute	Pag. 14
- quadro VH	Pag. 15
- quadro VL - liquidazione dell'imposta annuale	Pag. 17
- quadro VT	Pag. 19
- quadro VM	Pag. 20
- quadro VX	Pag. 21
- quadro VN	Pag. 22
- caso pratico completo	Pag. 23
Accesso e uscita dal regime forfetario e rettifica Iva	Pag. 34
Compensazione orizzontale del credito Iva	Pag. 39
Richiesta del rimborso Iva annuale	Pag. 41
Check-list compilazione dichiarazione Iva	Pag. 45

DICHIARAZIONE IVA 2020

Prov. Ag. Entrate 15.01.2020 - D.P.R. 22.07.1998, n. 322 - D.L. 4.07.2006, n. 223 - L. 27.12.2006, n. 296 - Circ. Ag. Entrate 25.01.2002, n. 6/E
Circ. Ag. Entrate 29.12.2006, n. 37 - D.L. 1.10.2007, n. 159 - L. 24.12.2007, n. 244 - Circ. Ag. Entrate 15.01.2010, n. 1/E

Il modello di dichiarazione annuale Iva/2020, concernente l'anno d'imposta 2019, deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione nel periodo tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020.

Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2020, rispetto a quello dell'anno scorso, sono stati modificati, parzialmente i quadri: frontespizio, VA, VE, VF, VL, VX, VO. Invece, sono stati inseriti dei nuovi quadri e nel dettaglio il quadro VQ ed il quadro VP.

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

PRESENTAZIONE	⇒ Termini ⁽¹⁾	⇒ Tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020.
	⇒ Modalità telematica	⇒ Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. <ul style="list-style-type: none"> • Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. • Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250 a € 2.000 (art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997). <p>Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (Circ. Ag. Entrate n. 6/E/2002).</p>
MODALITÀ ALTERNATIVE DI VERSAMENTO	⇒ Unica soluzione	⇒ L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	⇒ Rateizzazione	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • I contribuenti possono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. • Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. • Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via.
	⇒ Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, ossia al 30.06.2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001. • È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento di 30 giorni del versamento del saldo (entro il 30.07.2020), applicando sulla somma dovuta (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (Ris. Ag. Entrate 20.06.2017, n. 73/E). <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>

Nota⁽¹⁾

Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si **considerano omesse**, ma costituiscono **titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta** (prov. Ag. Entrate 15.01.2018, prot. n. 10581/2018).

NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO

FRONTESPIZIO

- Nel riquadro “Firma della dichiarazione” è stata introdotta la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a € 50.000 annui.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2018.

Tavola n. 1

Firma della dichiarazione

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Indicare il numero di moduli Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/>	Codice <input type="checkbox"/>	Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>
		Firma	

QUADRO VA

- Nella sezione 2 il rigo VA11 è stato denominato “Gruppo Iva art. 70-bis” ed è riservato ai contribuenti che a partire dal 1.01.2020 partecipano a un Gruppo Iva di cui agli artt. 70-bis e seguenti.
- La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo Iva.
- È stato eliminato il precedente rigo VA16, avente medesimo contenuto.

Tavola n. 2

Quadro VA

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni	1	<input type="checkbox"/>	
	VA11 Gruppo IVA art. 70-bis	1	<input type="checkbox"/>	
	VA12 Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all’anno ¹ Importo compensato nell’anno 2019 ²			,00
	VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini			,00
	VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>	
	VA15 Società di comodo	1	<input type="checkbox"/>	

QUADRO VE

- Nella sezione 1, rigo VE3, è stata introdotta l’indicazione delle operazioni attive con **percentuale di compensazione del 6%**.

Tavola n. 3

Quadro VE

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			,00	6		,00
VE4 art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72			,00	7,3		,00
VE5 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d’imposta			,00	7,5		,00
VE6 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni			,00	7,65		,00
VE7 di cui all’art. 26, e relativa imposta			,00	7,95		,00

QUADRO VF

- Simmetricamente al quadro VE, nella sezione 1, rigo VF4, è stata introdotta l'indicazione delle operazioni passive con percentuale di compensazione del 6%.
- Inoltre, il rigo VF16, dal 2020, è costituito da 2 campi, il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali, mentre il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Tavola n. 4

Quadro VF

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	5		,00
	VF5		,00	6		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00
	VF8		,00	7,65		,00
	VF8		,00	7,95		,00

QUADRO VL E VQ

- Il quadro VQ, di nuova istituzione, consente di determinare (o fare "emergere"), il **credito maturato a seguito di versamenti Iva non spontanei effettuati nel corso dell'anno oggetto del modello dichiarativo e riferiti ad anni precedenti**; tale credito dovrà poi essere riportato nel rigo di nuova istituzione VL12, concorrendo al saldo annuale 2019.
- Nella sezione 3, rigo VL30, sono stati previsti i campi 4 e 5 per l'indicazione dell'Iva periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.

Tavola n. 5

Quadro VL

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL12	Versamenti periodici omessi		1		,00	
				Gruppo IVA (*)	2	,00	
... omissis ...							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL30	Ammontare IVA periodica		1		,00	
			IVA periodica dovuta	2		,00	
			IVA periodica versata	3		,00	
					IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	4	,00
					IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	5	,00

QUADRO VP

- Di nuova istituzione, è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche (c.d. LIPE) relative al 4° trimestre.

Al riguardo, le istruzioni che accompagnano il nuovo modello di Dichiarazione Iva 2020 precisano che in tal caso la dichiarazione annuale dovrà essere presentata entro il mese di febbraio 2020 (considerato che il 29.02.2020 cade di sabato, l'invio dovrà essere effettuato entro il 2.03.2020).

Tavola n. 6

Quadro VP

	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture 3	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73) 4	5	Operazioni straordinarie	
	Mese	Trimestre (*) 2					
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA							
VP1							
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)						
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)						
VP4	IVA esigibile			DEBITI		CREDITI	
VP5	IVA detratta						
VP6	IVA dovuta			1		o a credito 2	
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro						
VP8	Credito periodo precedente						
VP9	Credito anno precedente						
VP10	Versamenti auto UE						
VP11	Crediti d'imposta						
VP13	Acconto dovuto			Metodo 1		2	
VP14	IVA da versare			1		o a credito 2	

(*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

QUADRO VX

- Nel rigo VX4, campo 4, è stato eliminato il codice 9 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore. Inoltre, nel campo 7 è stato eliminato il codice 5 dello scorso anno riguardante una fattispecie non più in vigore.

QUADRO VO

- Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VO35, riservato ai soggetti che esercitano l'attività enoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Tavola n. 7

Quadro VO

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO35 ATTIVITÀ ENOTURISTICA	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>

PROSPETTO IVA 26/PR

- Nel quadro VS, campo 8, il codice 3 quest'anno deve essere utilizzato se la controllata ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerata dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore ad € 50.000.

Tavola n. 8

Prospetto Iva 26/PR

Sez. 1 - Distinta delle società del gruppo	Partita IVA				Operazioni straordinarie 2	Ultimo mese 3	Società non operativa 4	RIMBORSO INFRANNUALE Importo 5	Eccedenza di credito 6
	1								
VS1									
	Eccedenza di credito compensata				RIMBORSO ANNUALE				
	7		8	Esonero garanzia	Causale	Importo	Erogazione prioritaria	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art.17-ter	12
					9	10			

NUOVO QUADRO VQ

OGGETTO

- Mediante il quadro VQ, di nuova istituzione, dalla Dichiarazione Iva 2020 sarà possibile recuperare l'imposta a credito erosa in origine da omessi versamenti periodici. Si ricorda, infatti, che, a decorrere dalla dichiarazione Iva 2019 (anno imposta 2018) era possibile incorrere **nell'azzeramento ovvero nella riduzione del credito Iva potenzialmente spettante, in presenza di mancati versamenti Iva, periodici o a titolo di acconto.**
- Sul punto l'Agenzia delle Entrate (interpello 30.10.2019, n. 449) aveva anticipato che il **recupero del credito potenziale, reso possibile dal riversamento dell'imposta, sarebbe avvenuto mediante la compilazione di uno specifico quadro in dichiarazione annuale.** Tale interpello, dal punto di vista operativo, ha di fatto visto la luce con l'istituzione del nuovo quadro VQ presente nella dichiarazione Iva 2020.

- In base alle istruzioni alla dichiarazione Iva 2020 si evince che:
 - .. nei casi in cui l'importo inizialmente omesso sia stato **versato dopo la presentazione della Dichiarazione Iva 2019, ed entro la presentazione della dichiarazione Iva 2020**, il corrispondente credito **potrà essere integralmente recuperato** mediante la compilazione del quadro VQ - Versamenti periodici omessi della dichiarazione Iva 2020;
 - .. invece, nel caso in cui i pagamenti **siano stati rateizzati lungo un arco temporale più esteso**, il recupero del credito sarà posticipato al completamento del piano di rateazione e, tuttavia, si dovrà procedere alla compilazione del quadro VQ per gli anni durante i quali vengono effettuati i pagamenti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

- **Colonna 1:** indicare l'anno d'imposta cui si riferisce l'Iva periodica non versata. Quindi, con riferimento alla dichiarazione Iva 2020 (anno imposta 2019), l'anno di riferimento da indicare nella colonna 1 non potrà che essere il 2018, primo anno nel quale la mancata effettuazione dei versamenti ha inciso sulla determinazione del credito Iva annuale. Si evidenzia, comunque, che potrà essere compilato anche prendendo a riferimento l'anno 2019, qualora, a seguito di omessi versamenti relativi a tale anno, emerga un "credito potenziale", che dovrà essere gestito negli anni a venire.
- **Colonna 2:** indicare la differenza, se positiva, tra l'Iva periodica dovuta e l'Iva periodica versata, risultante dai campi 2 e 3 del rigo VL30 della dichiarazione annuale relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 1. Va da sé che nella **colonna 2 andrà riportato l'ammontare dell'Iva dovuta, ma non versata**, relativamente all'anno indicato all'interno colonna 1.
- **Colonna 3:** indicare la differenza tra il credito esposto nel dichiarativo ed il "credito potenziale", ovvero il credito che sarebbe risultato, se tutti i versamenti fossero stati effettuati regolarmente nei tempi previsti.
- **Colonna 4:** tale colonna non deve essere compilata nella Dichiarazione Iva 2020. Infatti, tale colonna sarà compilata, negli anni futuri, indicando l'ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d'imposta indicato in colonna 1, **versata a seguito di comunicazioni di irregolarità o di cartelle di pagamento**, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.
- **Colonna 5:** indicare l'importo Iva versato, relativo all'anno indicato in colonna 1, a seguito di **comunicazione di irregolarità** (avviso bonario).
- **Colonna 6:** indicare l'importo di Iva versata, relativo all'anno indicato in colonna 1, a seguito di **notifica di cartella di pagamento**.
- **Colonna 7:** si otterrà il risultato atteso, ovvero **l'indicazione dell'ammontare del credito che è maturato nel 2019** per effetto dei **versamenti relativi ad Iva progressa**, effettuati in tale anno. L'ammontare del credito recuperabile viene così calcolato: versamenti effettuati, ovvero colonna 5 + colonna 6, meno il maggiore tra (colonna 2 - colonna 3 - colonna 4) e zero.

Tavola n. 9

Quadro VQ

Dati

- Omesso versamento Iva del III trimestre 2018: € 9.000.
- Credito potenziale Iva che sarebbe maturato in sede di dichiarazione Iva 2019 (anno d'imposta 2018): € 1.000.
- Nel 2019 il contribuente, dopo il 30.04.2019, ha ricevuto avviso bonario relativo all'Iva del III trimestre 2018 nell'anno 2019, pagato totalmente entro la presentazione della Dichiarazione Iva 2020 (anno d'imposta 2019).
- L'importo di € 1.000 sarà inserito nel rigo VL12 della Dichiarazione Iva 2020 (anno imposta 2019).
- In base ai dati più sopra riportati il Quadro VQ sarà compilato come segue.

QUADRO VQ

VERSAMENTI PERIODICI
OMESSI

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	
			Credito maturato	Codice fiscale	Modulo	Gruppo
1 2018	2 9.000,00	3 1.000,00	4 ,00	5 ,00	6 9.000,00	7 ,00
8 VQ1	9 ,00	10 1.000,00				

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

Titolari di partita Iva

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli artt. 4 e 5 D.P.R. 633/1972, titolari di partita Iva.
- Si tratta, quindi, dei soggetti titolari di partita Iva in quanto:
 - .. esercenti attività d'impresa sotto qualsiasi forma giuridica;
 - .. esercenti attività artistiche o professionali (professionisti, artisti, altri lavoratori autonomi) anche in forma associata;
 - .. associazioni sportive dilettantistiche, associazioni culturali non riconosciute, che non hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991.
- L'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva 2020 è applicabile anche qualora i soggetti Iva di cui sopra, nel corso del 2019:
 - .. **non abbiano effettuato operazioni in regime Iva;**
 - .. **non siano tenuti al versamento dell'imposta;**
 - .. **non abbiano svolto alcuna attività;**
 - .. abbiano effettuato esclusivamente operazioni **non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 D.P.R. 633/1972;
 - .. abbiano effettuato operazioni **non soggette** di cui all'art. 74, cc. 7 e 8 (cessioni di rottami) D.P.R. 633/1972.

CASI PARTICOLARI

- Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva 2020 anche:
 - .. i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che, in precedenza, abbiano optato per l'applicazione dell'Iva in modo ordinario;
 - .. gli eredi;
 - .. il curatore fallimentare;
 - .. le società incorporanti;
 - .. le società beneficiarie in caso di scissione.

Tavola

Principali soggetti esonerati

Esclusivamente operazioni esenti	<p>Contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 633/1972, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972 abbiano effettuato soltanto operazioni esenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione i contribuenti che: <ul style="list-style-type: none"> .. debbano eseguire la rettifica della detrazione nel caso di acquisti di beni ammortizzabili (art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972); .. abbiano registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, c. 2 D.L. 331/1993); .. abbiano effettuato anche operazioni imponibili, ancorché riferite ad attività tenute con contabilità separate; .. abbiano effettuato acquisti od operazioni per le quali, in base a specifiche disposizioni, l'imposta è dovuta dal cessionario/committente (reverse charge). Si pensi, ad esempio, alle prestazioni di servizi su edifici [art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972] oppure alla compravendita di rottami e altri materiali di recupero (art. 74, cc. 7 e 8 del D.P.R. 633/1972).
Minimi e forfetari	<p>I contribuenti minimi (art. 27, cc. 1 e 2, D.L. 98/2011) e i forfetari (cc. da 54 ad 89, L. 190/2014).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tali contribuenti sono esonerati: <ul style="list-style-type: none"> .. dall'obbligo di registrazione e liquidazione/versamento dell'Iva (in quanto fatture fuori campo Iva); .. dalla presentazione della dichiarazione Iva; .. dagli obblighi di tenuta dei registri Iva (fatture emesse, corrispettivi, acquisti e ogni altro registro tenuto ai fini Iva); .. dall'obbligo di presentazione dello spesometro e comunicazioni liquidazioni Iva.

Tavola (segue)

<p>Produttori agricoli esonerati</p>	<p>Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produttori agricoli con un volume d'affari non superiore a € 7.000,00, costituito per almeno 2/3 da cessioni relative a beni di cui alla Tabella A, parte I, D.P.R. 633/1972. • Tali contribuenti sono esonerati dagli adempimenti previsti dalla normativa Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione annuale). • Vi è comunque l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali.
<p>Giochi e intrattenimenti</p>	<p>Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell'art. 74, c. 6 del D.P.R. 633/1972, che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Non rientrano tra i soggetti esclusi coloro che svolgono attività spettacolistiche. Anche nell'ipotesi in cui si renda applicabile l'art. 74-quater, c. 5 D.P.R. 633/1972 (contribuenti in regime forfetario), vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva.</p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Le attività di intrattenimento, soggette a imposta sugli intrattenimenti (ISI), che scontano l'Iva in modo forfetario sono: <ul style="list-style-type: none"> .. esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l'esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al 50% dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio; .. utilizzo di biliardi, di elettrogrammofoni, di biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; .. utilizzo ludico di strumenti multimediali; .. gioco del bowling; .. noleggio go-kart ; .. ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse; .. esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
<p>Giornalai e tabaccai</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In considerazione del fatto che tali soggetti effettuano esclusivamente operazioni non rilevanti ai fini Iva, gli stessi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva. • Nei casi in cui tali contribuenti effettuino la registrazione degli acquisti esercitando la relativa detrazione d'imposta, possono presentare la dichiarazione Iva al fine di recuperare il relativo credito. 	
<p>Affitto unica azienda</p>	<p>Imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell'Iva.</p>	<p>Circolari 19.03.1985, n. 26 e 4.11.1986, n. 72</p>
<p>Cessata attività</p>	<p>Soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività entro il 31.12.2018.</p>	
<p>Soggetti esteri</p>	<p>Soggetti esteri non stabiliti ai fini Iva in Italia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva: <ul style="list-style-type: none"> .. i soggetti senza stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro della UE, che hanno effettuato sul territorio dello Stato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell'imposta; .. i soggetti, domiciliati o residenti fuori dalla UE (non identificati in ambito comunitario), che si sono identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato secondo le disposizioni dell'art. 74-quinquies del D.P.R. 633/1972 per gli adempimenti riguardanti servizi resi mediante mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia o altro Stato membro.
<p>Soggetti L. 398/1991</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sportive dilettantistiche. • Associazioni senza fini di lucro. • Società sportive dilettantistiche di capitali (comprese le cooperative) senza fine di lucro di cui all'art. 90, c. 17 L. 289/2002. • Pro-loco (art. 9-bis D.L. 417/1991). • Associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Che hanno optato per l'esonero dagli adempimenti ai fini dell'Iva ai sensi della L. 398/1991. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • L'opzione vincola il soggetto per almeno un quinquennio ed è valida, se è posto in essere il cosiddetto "comportamento concludente", dal 1.01 o dall'inizio dell'attività. • La comunicazione dell'opzione avviene nel quadro VO (nel Mod. Iva 2020 casella 1, rigo VO30 per il comportamento concludente tenuto nel 2019). </div> • Tali soggetti devono comunque effettuare i versamenti Iva periodici.

QUADRO VE - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

DEFINIZIONE

- Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell’articolo 2424 del codice civile voci B.I.3) e B.I.4) dell’attivo dello stato patrimoniale, **nonché i passaggi interni di cui all’ultimo comma dell’articolo 36.**

Tavola

Determinazione del volume d’affari

DEFINIZIONE	⇒ Il volume d’affari è costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate , registrate o soggette a registrazione con riferimento al periodo d’imposta.
ELEMENTI DA CONSIDERARE NEL VOLUME D’AFFARI	⇒ Fatture immediate emesse. ⇒ Nel periodo di riferimento (anno solare). Compresi gli “imponibili” relativi alle operazioni con Iva ad esigibilità differita.
	⇒ Per i soggetti non obbligati all’emissione della fattura (commercianti al minuto - art. 22) il calcolo del volume d’affari si effettua separando l’imponibile e l’Iva compresi nel corrispettivo. ⇒
	⇒ Consegne o spedizioni effettuate, risultanti da documenti di trasporto riepilogati nelle fatture differite. ⇒
	⇒ Variazioni delle operazioni, in aumento o in diminuzione, operate ai sensi dell’art. 26 in quanto, anche se relative ad operazioni poste in essere negli anni precedenti, se danno luogo ad annotazioni nei registri Iva del cedente o del cessionario. ⇒
ELEMENTI ESCLUSI DAL VOLUME D’AFFARI	⇒ Cessioni di beni ammortizzabili, compresi i diritti di brevetto industriali, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessione e di licenza, nonché di marchi di fabbrica e diritti similari.
	⇒ Passaggi interni tra contabilità separate. ⇒ Art. 36, c. 5 D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti da soggetti non residenti o da residenti con il regime del “reverse charge” ⇒ Art. 17, c. 3, 5, 6 D.P.R. 633/1972
	⇒ Compensi corrisposti dagli esercenti trasporti pubblici urbani di persone ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio. ⇒ Art. 74, c. 1, lett. e) D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti per le quali è stata esercitata l’opzione per la dispensa degli adempimenti contabili. ⇒ Art. 36-bis D.P.R. 633/1972
	⇒ Operazioni esenti inerenti l’esercizio del gioco del lotto, lotterie, scommesse, ecc., in quanto vi è l’esonero della fatturazione e della registrazione dei corrispettivi. ⇒ Art. 10, c. 1, punto 6) D.P.R. 633/1972
	⇒ Acquisti intracomunitari di beni e servizi soggetti alla doppia registrazione nel registro acquisti e nel registro vendite. ⇒ Artt. 37, 38 D.L. 331/1993
	⇒ Le operazioni non considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi. ⇒ Eccezione Art. 2, c. 3, lett. l) cessione di pasta, pane, latte, ecc. ⇒ Artt. 2, 3 D.P.R. 633/1972
	⇒ Le operazioni escluse dal computo della base imponibile Iva. ⇒ Art. 15 D.P.R. 633/1972
AMMONTARE DELLE OPERAZIONI REGISTRATE O SOGGETTE A REGISTRAZIONE	⇒ È determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14, 15 (criteri previsti per il calcolo della base imponibile).

QUADRO VF - IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

ACQUISTI CON DETRAZIONE IVA LIMITATA

DETRAZIONE IVA AUTOVEETTURE

Compresi i costi connessi: carburante, manutenzione, pedaggi.

- Si ricorda che per l'acquisto di autoveetture nonché di telefonini, a seconda dei casi, vi è una limitazione al diritto della detrazione Iva.

- La Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244), con effetto dal 28.06.2007, ha riformulato la lett. c) dell'art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972, sulla limitazione del diritto alla detrazione dell'Iva sull'acquisto o importazione di mezzi di trasporto, componenti e ricambi, al fine di meglio adeguare la normativa interna alle indicazioni contenute nella decisione del Consiglio europeo del 18.06.2007.
- È ora prevista la detrazione nella misura del 40% dell'imposta relativa all'acquisto o importazione (nonché dei relativi componenti e ricambi) dei "veicoli stradali a motore", ossia "tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto" che "non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione".

La normativa attuale non esclude la possibilità di una detrazione totale dell'imposta a condizione **che sia dimostrabile un utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto nell'ambito dell'attività di impresa o professionale**. Ad oggi non è stato chiarito quale possa essere il "mezzo di prova" da esibire in corso di eventuale controllo da parte dell'Amm. Fin. Inoltre, l'Iva relativa all'acquisto e importazione di carburanti e lubrificanti destinati ai mezzi di trasporto richiamati precedentemente, nonché alle prestazioni di cui all'art. 16, c. 3 D.P.R. 633/1972 (leasing, noleggio e simili), nonché relativa alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compresi i pedaggi autostradali, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa agli anzidetti mezzi di trasporto.

Esempio n. 1

Autovettura

- Dati**
- A maggio 2019 un professionista ha acquistato un'autovettura per € 30.000 + Iva al 22% (pari a € 6.600). Considerato che è a uso promiscuo, il professionista ha proceduto alla detrazione Iva forfetaria del 40%. Conseguentemente:
 - .. l'Iva indetraibile è pari a € 3.960 (€ 6.600 x 60%) e il relativo imponibile è pari a € 18.000,00 (€ 30.000,00 x 60%);
 - .. l'Iva detraibile è pari a € 2.640 e il relativo imponibile è pari a € 12.000,00 (€ 30.000,00 x 40%).
 - Conseguentemente:
 - .. nel rigo VF19 della dichiarazione Iva 2020 si riporterà l'importo di € 18.000,00 (imponibile relativo all'Iva non detraibile);
 - .. a rigo VF14 si indicheranno € 12.000,00 (imponibile) e € 2.640,00 (Iva detraibile).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	5	,00	
	VF4			,00	6	,00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			,00	7,3	,00	
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00	
	VF7			,00	7,65	,00	
	VF8			,00	7,95	,00	
	VF9			,00	8,3	,00	
	VF10			,00	8,5	,00	
	VF11			,00	8,8	,00	
	VF12			,00	10	,00	
	VF13			,00	12,3	,00	
	VF14		12.000	,00	22	2.640	,00
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00		
	VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1		,00		
		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	2		,00		
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00		
2				,00			
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		18.000	,00			
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00			
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		,00			
		2		,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019			,00			

DETRAZIONE IVA TELEFONI CELLULARI

- L'Iva assolta sull'acquisto e sulle spese di utilizzo del telefono cellulare può essere detratta:
 - .. integralmente, se il telefono è utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
 - .. nel limite del 50% in caso di uso non esclusivo o comunque per scelta del contribuente.

Esempio n. 2

Telefono cellulare

Dati

- A luglio 2019 un professionista ha acquistato un telefono cellulare del valore di € 1.220,00 (compresa Iva al 22%; quindi, imponibile € 1.000 e Iva € 220).
- L'Iva è stata detratta nella misura forfetaria del 50%. Conseguentemente:
 - .. nel rigo VF19 si indica l'importo di € 500, corrispondente al 50% dell'imponibile;
 - .. nel rigo VF14 si evidenziano gli importi detratti:
 - . € 500,00 (50% dell'imponibile);
 - . € 110 (50% dell'Iva 22%).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4			,00	6	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			,00	7,3	,00
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00
	VF7	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,65	,00
	VF8			,00	7,95	,00
	VF9			,00	8,3	,00
	VF10			,00	8,5	,00
	VF11			,00	8,8	,00
	VF12			,00	10	,00
	VF13			,00	12,3	,00
	VF14		500	,00	22	110,00
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00		
		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	2	,00		
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	,00		
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2		,00		
	VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		500	,00	
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2		,00		
	VF22 (meno)	Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019		,00		

QUADRO VJ

PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

- Il quadro VJ è riservato all'indicazione di particolari tipologie di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del cessionario ovvero da parte di soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte.
- Si tratta dei casi in cui torna applicabile il meccanismo dell'**autofattura** ovvero dell'**inversione contabile** (in ambito comunitario) ovvero del **reverse charge** c.d. interno (art. 17 del D.P.R. 633/1972).
- Nel quadro VJ devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi alle predette operazioni, tenendo conto delle eventuali note di variazione Iva di cui all'art. 26 del D.P.R. 633/1972.
- Ai fini della detrazione Iva le operazioni indicate nel quadro VJ devono essere comprese nel quadro VF (**Artt. 17 e 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633** - Artt. 38, 41, 46 e 47 D.L. 30.08.1993, n. 331 - Circ. Ag. Entrate 27.03.2015, n. 14/E).

Esempio n. 1

Intermediazioni e provvigioni

Dati

- Intermediario tedesco di società italiana ha fatturato nel 2019 le provvigioni (imponibile € 2.000) per cessioni di beni effettuate in Germania.
- La fattura emessa dall'intermediario, ricadendo tra le prestazioni di servizi c.d. generiche, rientra tra quelle di cui all'art. 7-ter del D.P.R. 633/1972. Conseguentemente, la società italiana dovrà:
 - .. integrare la fattura dell'intermediario tedesco con Iva in Italia al 22%;
 - .. compilare il quadro VF rigo VF14 (imponibile e imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ e nel dettaglio rigo VJ3 (in quanto trattasi di servizi acquistati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2 del D.P.R. 633/1972).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5		,00	7,3		,00
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	7,65		,00
	VF8		,00	7,95		,00
	VF9		,00	8,3		,00
	VF10		,00	8,5		,00
	VF11		,00	8,8		,00
	VF12		,00	10		,00
	VF13		,00	12,3		,00
	VF14		2.000,00	22		440,00
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	2.000,00		440,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00		,00
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00		,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)			440,00

Esempio n. 2

Servizi di pulizia

Dati

- Impresa di pulizie italiana (Alfa S.r.l.) ha fatturato (imponibile pari a € 4.000) nel 2019 ad altra società italiana (Beta S.p.a.) prestazioni di servizi di pulizia relative a un edificio.
- Alfa S.r.l. ha emesso fattura soggetta a reverse charge, ai sensi dell'art. 17, c. 6, lett. a-ter) D.P.R. 633/1972 (servizi nel comparto edile).
- In tal caso **Beta S.p.a.** dovrà:
 - .. **integrare** la fattura della società Alfa S.r.l. con Iva al 22% ;
 - .. compilare il quadro VF rigo VF14 (imponibile ed imposta al 22%);
 - .. compilare il quadro VJ, rigo VJ16 (Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi - art. 17, c. 6 lett. a-ter).

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2		,00	2		,00	
	VF3		,00	4		,00	
	VF4		,00	5		,00	
	VF5		,00	6		,00	
	SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
	VF7		,00	7,5		,00	
	VF8		,00	7,65		,00	
	VF9		,00	7,95		,00	
	VF10		,00	8,3		,00	
	VF11		,00	8,5		,00	
	VF12		,00	8,8		,00	
	VF13		,00	10		,00	
	VF14		,00	12,3		,00	
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		4.000,00	22		880,00

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00		,00	
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00		,00	
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00		,00	
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00		,00	
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00		,00	
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00		,00	
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00		,00	
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00		,00	
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		,00	
	VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00		,00	
	VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00		,00	
	VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00		,00	
	VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		,00	
	VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		4.000,00		880,00
	VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
	VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
	VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)				880,00

Esempio n. 2 (segue)

- Invece, Alfa S.r.l. dovrà compilare il rigo VE35 campo 8 (Prestazioni comparto edile e settori connessi).

Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni con applicazione del reverse charge		1	4.000,00	
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	2	3	
	2	,00	3	,00	
	VE35	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	4	5
	4	,00	5	,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici	6	7	
	6	,00	7	,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	8	9	
	8	4.000,00	9	,00	

QUADRO VI - DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

PREMESSA

- Il Quadro VI è riservato ai fornitori di esportatori abituali. In tale quadro devono essere riepilogati alcuni dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute.
- Al fine di procedere alla comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute dagli esportatori abituali, il contribuente deve indicare nei righi da VII a VI6:
 - .. nel campo 1, il numero di partita Iva del cessionario/committente esportatore abituale;
 - .. nel campo 2, il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica dall'esportatore abituale.
- Le stesse modalità di compilazione devono essere adottate in presenza di operazioni straordinarie.
- Qualora i righi presenti nel modello di dichiarazione non fossero sufficienti, andrà utilizzato un altro quadro VI indicando "02" nel campo "Mod. N."

Esempio

Indicazione di dichiarazione d'intento ricevuta da esportatore abituale

Dati	• Nel corso del 2019 la Alfa S.p.a. ha ricevuto dichiarazione d'intento dalla Beta S.p.a. per operazioni di acquisto beni con la non imponibilità Iva di cui all'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972 per il periodo 1.01. - 31.12.2019 e plafond disponibile di € 30.000.
	• Nel corso del 2019 Alfa S.p.a. ha fatturato a Beta S.p.a. € 3.000 con la non imponibilità Iva di cui al citato art. 8, c. 1, lett. c).
	• Tale importo nella dichiarazione Iva di Alfa S.p.a. andrà riportato all'interno del rigo VE31.
	• Inoltre, sempre Alfa S.p.a. dovrà compilare il quadro VI per comunicare i riferimenti della dichiarazione d'intento ricevuta da Beta S.p.a. nonché il numero di partita Iva.

QUADRO VE
Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili
Sez. 4 - Altre operazioni

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	3.000,00
---	----------

... omissis ...

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente	
Partita IVA	
1	1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
Numero protocollo	
2	1 3 5 6 5 8 4 5 6 8 9 4 5 6 5 4 5 - 0 0 0 0 0 1

QUADRO VH

VARIAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA

- Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (si veda risoluzione 28.07.2017, n. 104/E).
- In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione anche qualora questi ultimi siano indicati nel nuovo quadro VP della dichiarazione Iva 2020.
- Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del quadro VH (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel quadro VH, questo non va compilato.

Tavola n. 1

Comunicazioni delle liquidazioni Iva

Adempimento	Ambito soggettivo	Modalità di trasmissione	Termine di invio	Profili sanzionatori
Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva	<p>Sono tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno non vengano meno le citate condizioni di esonero.</p>	<p>I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione per via telematica, direttamente ovvero tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, cc. 2-bis e 3 D.P.R. 322/1998, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 27.03.2017, n. 58793.</p>	<p>L'invio telematico deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo a ogni trimestre, indipendentemente dalle liquidazioni Iva mensili ovvero trimestrali.</p> <p>La comunicazione relativa al 2° trimestre è effettuata entro il 16.09 e quella relativa all'ultimo trimestre entro il 28.02 dell'anno successivo.</p>	<p>Per l'omessa incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva la sanzione va da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000 fermo restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p> <p>La sanzione è ridotta alla metà se la comunicazione dei dati delle liquidazioni avviene entro 15 giorni dalla scadenza stabilita, salva la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.</p>

ERRORI E OMISSIONI SANATI IN DICHIARAZIONE IVA

- La risoluzione 104/E/2017 ha chiarito che se con la dichiarazione annuale Iva sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche delle liquidazioni Iva, è dovuta la sola sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000), eventualmente ridotta per ravvedimento operoso o per acquiescenza all'eventuale accertamento.
- In base a tale chiarimento è stato predisposto il nuovo quadro VH con le relative istruzioni, che recepiscono quanto contenuto nella citata risoluzione 104/E/2017.

PROFILI OPERATIVI DI COMPILAZIONE DEL QUADRO VH

- Il quadro VH, composto da un'unica sezione, contiene i righi numerati da VH1 a VH17, all'interno dei quali si devono indicare i dati delle liquidazioni periodiche, mensili e/o trimestrali (sempre che difforni rispetto ai dati comunicati mediante comunicazione delle liquidazioni Iva) e l'importo dell'acconto di dicembre.
- Nel dettaglio all'interno dei righi da VH1 a VH16 sono previste 3 colonne:
 - .. la colonna 1, da compilare nel caso di liquidazione a credito;
 - .. la colonna 2, da compilare nel caso di liquidazione a debito (Iva dovuta anche se non versata);
 - .. la colonna 3, contenente una casella da barrare qualora il contribuente si sia avvalso dell'agevolazione per i subfornitori.
- In corrispondenza dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16, liquidazioni trimestrali, è inoltre prevista la casella 4, che deve essere barrata dai contribuenti in regime di contabilità separata con liquidazioni sia mensili che trimestrali, i quali abbiano anticipato la liquidazione trimestrale al fine di compensare l'esito con quella mensile relativa ai mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

Acconto

- Nel quadro VH vi è anche il rigo VH17 all'interno del quale deve essere riportato l'importo dell'acconto dovuto che è stato indicato, o avrebbe dovuto essere indicato, nel rigo VP13 del modello della comunicazione delle liquidazioni periodiche, nonché il metodo utilizzato per il calcolo.
- **Anche in questo caso tale rigo è compilato qualora vi siano difformità rispetto a quanto comunicato mediante comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.**
- Il rigo VH17 non deve essere compilato dalle società che hanno partecipato per l'intero periodo d'imposta alla liquidazione di gruppo; questi soggetti devono indicare nel rigo VK28 gli importi trasferiti alla controllante per il calcolo dell'acconto di gruppo.

Esempio

Compilazione del quadro VH

Dati

- Nel corso del 2019 un contribuente Iva mensile ha presentato le seguenti comunicazioni delle liquidazioni Iva, tenendo presente che, con riferimento alla liquidazione Iva di dicembre 2019, l'importo versato tiene conto dell'acconto dovuto pari a € 400.000, calcolato con il metodo storico:

.. gennaio 2019:	€ 100.000 a debito;	.. luglio 2019:	€ 40.000 a debito;
.. febbraio 2019:	€ 200.000 a debito;	.. agosto 2019:	€ 25.000 a debito;
.. marzo 2019:	€ 300.000 a debito;	.. settembre 2019:	€ 130.000 a debito;
.. aprile 2019:	€ 50.000 (anziché € 70.000) a debito;	.. ottobre 2019:	€ 110.000 a debito;
.. maggio 2019:	€ 70.000 a debito;	.. novembre 2019:	€ 300.000 a debito;
.. giugno 2019:	€ 120.000 a debito;	.. dicembre 2019:	€ 700.000 a debito (di cui € 400.000 per acconto Iva 2018).

- In sede di presentazione di dichiarazione Iva il contribuente si accorge di avere errato la comunicazione della liquidazione Iva di aprile 2019, pari a € 70.000 a debito, anziché € 50.000 come, invece, comunicato.
- Di seguito si riporta la compilazione del quadro VH.

QUADRO VH VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	4		
VH1	Gennaio		,00	100.000,00			
VH2	Febbraio		,00	200.000,00			
VH3	Marzo		,00	300.000,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00	,00			4
VH5	Aprile		,00	70.000,00			
VH6	Maggio		,00	70.000,00			
VH7	Giugno		,00	120.000,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00	,00			
VH9	Luglio		,00	40.000,00			
VH10	Agosto		,00	25.000,00			
VH11	Settembre		,00	130.000,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00	,00			
VH13	Ottobre		,00	110.000,00			
VH14	Novembre		,00	300.000,00			
VH15	Dicembre		,00	300.000,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00	,00			
VH17	Acconto dovuto			400.000,00			Metodo 1

Tavola n. 2

Profili sanzionatori

Sanzioni comunicazione delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017)	
Casistica	Sanzione
Omessa, incompleta ovvero infedele comunicazione	Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 18.12.1997, n. 471).
Trasmissione effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	La sanzione è ridotta alla metà del minimo (quindi, pari a € 250 che corrisponde alla metà di € 500).
Trasmissione correttiva entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria	
Invio, integrazione, correzione dei dati attraverso dichiarazione annuale Iva Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da € 500 a € 2.000 (art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997). • Non si applica in aggiunta la sanzione per errata dichiarazione Iva.
Omessa sanatoria in dichiarazione Iva delle irregolarità della comunicazione Ris. Ag. Entrate 104/E/2017	<ul style="list-style-type: none"> • Occorre presentare una dichiarazione annuale Iva integrativa, applicando: <ul style="list-style-type: none"> .. oltre la sanzione di cui all'art. 11, c. 2-ter D. Lgs. 471/1997 (da € 500 a € 2.000); .. anche la sanzione di cui all'art. 5 D. Lgs. 471/1997 (omessa o infedele dichiarazione).

- È possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (art. 13, c. 1 D. Lgs. 472/1997) anche per le comunicazioni delle liquidazioni Iva (Ris. Ag. Entrate 104/E/2017).
- Ciò considerato, ai fini del calcolo della sanzione si dovranno effettuare le riduzioni sull'importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che il ravvedimento operoso sia effettuato entro ovvero oltre i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.

QUADRO VL - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

- Il quadro VL della dichiarazione Iva 2020 si compone di 3 sezioni:
 - .. Sezione 1: determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta;
 - .. Sezione 2: indicazione dei dati relativi al credito dell'anno precedente;
 - .. Sezione 3: determinazione dell'Iva a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate.
- Conseguentemente:
 - .. nel caso in cui il contribuente abbia esercitato più attività per le quali abbia tenuto contabilità separate (art. 36 del D.P.R. 633/1972) dovranno essere compilati:
 - . tanti quadri VL, sezione 1, quante sono le contabilità separate;
 - . le sezioni 2 e 3 del medesimo quadro, contenenti i dati complessivi delle attività svolte (compilate soltanto sul primo modulo, individuato come Mod. 01);
 - .. nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dal soggetto risultante da un'operazione straordinaria, le sezioni 2 e 3 dovranno essere compilate per ciascun soggetto partecipante. In caso di tenuta di contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 andranno compilate solo sul primo dei moduli di ciascun soggetto.

Esempio

Compilazione del rigo VL30

Campo 2	<ul style="list-style-type: none"> • Nel campo 2, l'ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta; tale importo corrisponde alla somma degli importi dell'Iva indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019 e del quadro VP di nuova istituzione presente nella dichiarazione Iva 2020, qualora compilato (senza considerare gli importi già indicati nella colonna 1 del rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a € 25,82). • A tale ammontare va sommato anche l'importo dell'acconto dovuto indicato nel rigo VP13, campo 2, del modello di dichiarazione Iva 2020. In caso di comunicazioni periodiche omesse o errate, indicare gli importi inseriti nel quadro VH. • Il presente campo non va compilato da parte delle società che hanno partecipato alla procedura di liquidazione Iva di gruppo per l'intero anno. In caso, invece, di partecipazione per una parte dell'anno va indicato solo l'ammontare complessivo dell'Iva dovuta risultante dalle liquidazioni periodiche effettuate dopo l'uscita dalla procedura di liquidazione Iva di gruppo.
Campo 3	<ul style="list-style-type: none"> • Nel campo 3, il totale dei versamenti periodici, compresi l'acconto Iva e gli interessi trimestrali, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, relativi al 2019. L'ammontare complessivo dei versamenti periodici risulta dalla somma dei dati Iva riportati nella colonna "Importi a debito versati" della "Sezione erario" dei modelli di pagamento F24, anche se non effettivamente versati a seguito di compensazione con crediti relativi ad altri tributi (o anche ad Iva), contributi e premi, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> .. da 6001 a 6012 per i versamenti mensili; .. da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, c. 1, lett. e) e 74, c. 4; .. 6013 e 6035 per l'acconto; .. da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture. • Nel caso particolare di società controllata partecipante alla liquidazione Iva di gruppo uscita dal gruppo dopo il termine finale stabilito per il versamento dell'acconto Iva, la stessa deve comprendere nel presente campo l'importo dell'acconto versato per suo conto dall'ente o società controllante già indicato nel rigo VK36;
Campo 4	<p>Nel campo 4, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2019, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D.L. n. 78 del 2010. In particolare, occorre indicare la quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2019, fino alla data di presentazione della dichiarazione.</p>
Campo 5	<p>Nel campo 5, l'ammontare dell'Iva periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito della notifica di cartelle di pagamento.</p>
Campo 1	<p>Nel campo 1, il maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e la somma di quelli indicati nei campi 3, 4 e 5.</p>

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

- Nel quadro VT si deve riportata la distinta indicazione, eventualmente ripartita anche per Regione o Provincia autonoma, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di:
 - .. consumatori finali;
 - .. soggetti titolari di partita Iva.
- Qui trovano, dunque, collocazione i dati richiesti dall'art. 33, c. 13 D.L. 269/2003.
- L'adempimento riguarda tutti i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale e, nell'ipotesi in cui la dichiarazione si componga di più moduli, deve essere compilato solo il quadro VT del primo modulo. Così nel caso di contabilità separate o di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive, il quadro deve essere compilato una sola volta riepilogando i dati relativi alle varie contabilità ovvero ai diversi soggetti che hanno partecipato alla trasformazione.
- Il quadro VT si compone di due parti.
- Nella prima parte è collocato il rigo VT1 nel quale devono essere indicati nei campi 1 e 2, il totale dell'imponibile ed il totale dell'imposta di tutte le operazioni imponibili desunti dal rigo VE24 e VE26. Questi totali devono essere ripartiti nei successivi campi 3 e 4 e nei campi 5 e 6 per indicare l'imponibile e l'imposta, rispettivamente, delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori e dei soggetti titolari di partita Iva. Devesi rilevare che, poiché viene richiesta la ripartizione delle operazioni imponibili, il quadro in esame non riguarda i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili e/o esenti.
- Si precisa che il contribuente per ripartire il totale indicato nel campo 1 può fare riferimento alle modalità di certificazioni dei corrispettivi, quali la fattura, gli scontrini, la ricevuta fiscale nonché ogni altro criterio che consenta di qualificare l'operazione sotto il profilo della posizione del destinatario.
- Nella seconda parte sono collocati i rigi da VT2 a VT22 corrispondenti alle regioni ed alle province autonome. Per il contribuente, che opera in più luoghi, **permane la facoltà di ripartire l'imponibile e l'imposta** indicati nei campi 3 e 4 (afferenti le operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali) tra i rigi da VT2 a VT22.

Esempio

Compilazione del quadro VT

- Dati**
- Alfa S.p.a. nel corso del 2019 ha effettuato operazioni imponibili per € 100.000 + Iva al 22% pari a € 22.000 così suddivisi:
 - .. € 50.000 + Iva € 11.000 nei confronti di titolari con partita Iva;
 - .. € 50.000 + € 11.000 Iva nei confronti di consumatori finali, suddivisi fra 2 negozi al dettaglio di cui uno situato nel Lazio (per € 25.000 + € 5.500 Iva) e uno ubicato in Lombardia (per € 25.000 + € 5.500 Iva).

QUADRO VT		1		2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	100.000,00	Totale imposta	22.000,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	50.000,00	Imposta	11.000,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	50.000,00	Imposta	11.000,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		25.000,00		5.500,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		25.000,00		5.500,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00

QUADRO VM

VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE

- Nel quadro VM devono essere riportati i versamenti dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario, effettuati nel corso del 2019. Tali versamenti andranno riportati nel rigo del corrispondente mese o trimestre.
- Il quadro si compone di 12 righe, da VM1 a VM12, intestati ai mesi dell'anno e, in corrispondenza del terzo, sesto, nono e dodicesimo mese, ai quattro trimestri.
- Nei Righi da VM1 a VM12 si deve pertanto indicare l'imposta che è stata versata utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 377 del 21.11.2007.
- Al riguardo si ricorda che l'art. 1, c. 9 del D.L. 262/2006, allo scopo di contrastare l'evasione dell'Iva nel settore del commercio intracomunitario di autoveicoli, ha introdotto particolari modalità per il versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna di autoveicoli nuovi ed usati, in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario. Infatti, l'immatricolazione dell'autoveicolo è subordinata al previo versamento dell'imposta, da effettuare utilizzando il Mod. F24 versamenti con elementi identificativi (in precedenza andava utilizzato il mod. F24 Iva immatricolazione auto UE).

Esempio

Compilazione del quadro VM

Dati

- Alfa S.p.a. nel mese di novembre 2019 ha effettuato versamenti per l'immatricolazione di 5 auto UE per complessivi € 100.000 (codice tributo 6211). Quattro delle cinque auto sono state vendute nello stesso mese, mentre una sarà venduta nel 2020.
- Supponendo che tutte le auto abbiano identica base imponibile, e che quindi il versamento dell'imposta per ciascuna di esse sia pari ad € 20.000, l'impresa dovrà riportare:
 - .. l'importo di € 100.000 nel rigo VM11;
 - .. l'importo di € 80.000 nel rigo VL29 (si fa presente che i versamenti indicati nel quadro VM devono essere riportati nel quadro VL, rigo VL29, ai fini della liquidazione finale dell'imposta, soltanto se relativi a cessioni effettuate nel corso del 2019).

QUADRO VM	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio	,00
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto	,00
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre	,00
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre	,00
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre	100.000,00
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre	,00

... omissis ...

QUADRO VL	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	80.000,00
Liquidazione dell'imposta annuale			

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Nel rigo VX6 della Dichiarazione Iva/2020 vi è il campo 1 al fine dell'indicazione del codice fiscale della consolidante, in caso di credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale ceduto, in tutto o in parte, a seguito di opzione per il consolidato fiscale.
- Nel rigo VX1, si deve indicare l'importo da versare (o da trasferire), mentre nel rigo VX2 si deve indicare l'Iva a credito o da trasferire.
- Essendo stato fissato dall'art. 3 del D.P.R. 126/2003 il limite minimo di versamento superiore a € 10,33, il rigo VX1 non deve essere compilato qualora il totale dell'IVA dovuta risulti pari o inferiore a € 10.
- L'importo del credito indicato nel rigo VX2, va trasferito per intero alla controllante nell'ipotesi di società partecipante alla liquidazione IVA di Gruppo, negli altri casi l'importo del rigo dovrà essere ripartito nei successivi righe VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX3 si dovrà indicare l'eventuale eccedenza di versamento eseguita rispetto all'importo indicato nel rigo VX1; anche tale importo va ripartito tra i righe VX4, VX5 e VX6.
- Nel rigo VX4 va indicato l'"Importo di cui si chiede rimborso". Nel rigo VX5 va invece indicato l'importo da portare in compensazione o in detrazione nell'anno successivo. Nel successivo rigo VX6 i soggetti (diversi dalle società controllate aderenti all'Iva di Gruppo), che hanno optato per il consolidato fiscale ai fini IRES, devono indicare l'importo del credito ceduto ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla consolidante per effetto della tassazione di gruppo, ex art. 7, c. 1, lett. b) del Decreto 9.06.2004.
- Per la maggior parte dei contribuenti il modulo si completa con la compilazione del quadro VX tranne per le società controllanti, che dovranno compilare anche i quadri VS, VV, VW, VY, VZ del Prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2020 relativo all'Iva di gruppo.

Esempio

Compilazione del quadro VX

Dati

- Dalla dichiarazione Iva del 2020 (anno d'imposta 2019) della Alfa S.p.a. emerge un credito pari ad € 34.000. La società decide di destinare alla compensazione nel Mod. F24 un importo pari ad € 4.000, invece, la restante parte pari ad € 30.000 viene richiesta a rimborso.
- Di seguito la compilazione del quadro VX.
- Si evidenzia che nel rigo VX2, rispetto al modello dell'anno scorso, è stato inserito il nuovo campo 2 del rigo VX2 all'interno del quale si deve indicare l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile che andrà trasferita al Gruppo Iva a decorrere dal 1.01.2020.

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA			
VX1	IVA da versare		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	1	34.000,00
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)	2	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		30.000,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
	Contribuenti Subappaltatori	6	<input type="checkbox"/> Esonero garanzia <input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA	8	Interpello <input type="checkbox"/> 9
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		4.000,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante	2	

QUADRO VN

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

- Il Quadro VN è destinato all'indicazione dei crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative "a favore" presentate nel corso del 2019 per anni precedenti. Nel quadro VN devono essere indicati i crediti derivanti da dichiarazioni integrative prodotte oltre il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo, se non richiesti a rimborso con la dichiarazione integrativa. In tal caso i crediti devono essere specificamente evidenziati nella dichiarazione annuale relativa all'anno in cui le dichiarazioni integrative sono state presentate.
- Nel dettaglio, il Quadro VN contiene quattro righe, da VN1 a VN4, ognuno dei quali deve essere utilizzato per ciascuna dichiarazione integrativa a favore oltre termine presentata nel corso del 2019. Qualora le dichiarazioni integrative presentate siano più di quattro, si dovrà procedere alla compilazione di ulteriori quadri VN.

Esempio

Compilazione del quadro VN

Dati

- Alfa S.p.a. ha rettificato la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2017 a causa di errori materiali che hanno dato origine a un maggior credito. Nel dettaglio il credito Iva maturato nell'anno d'imposta 2017 è pari ad € 4.000, inoltre, la dichiarazione integrativa è stata presentata il 28.08.2019.
- Il quadro VN andrà compilato nel modo seguente.
- La somma dei crediti indicati nella colonna 3 del quadro VN deve essere riportata anche nel campo 1 del rigo VL11, relativamente ai crediti risultanti da dichiarazioni integrative per le quali non è stata barrata, nel corrispondente rigo del quadro VN, la casella 2.

QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE		1	2	3	4	5
VN1		2017		4.000,00		
VN2				,00		
VN3				,00		
VN4				,00		

CASO PRATICO COMPLETO

Esempio

Riepilogo dei dati riportati nei registri Iva dell'anno 2019

ACQUISTI			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva Indeducibile
Iva Imponibile 4%	1.000,00	40,00	-
Iva Imponibile 10%	9.674,69	967,46	-
Iva Imponibile 22%	84.929,10	18.684,49	-
Iva 22% Deducibile al 50%	1.486,61	327,05	-
Iva 22% Deducib. Importaz.	6.400,00	1.408,00	-
Iva 22% Deducib. Acquisti CEE	92.138,32	20.270,43	-
Iva 22% Deducib. Acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79	-
Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	-	327,07
Iva 10% Indeducibile al 100%	178,01	-	17,79
Iva 22% Indeducibile al 100%	13.218,27	-	2.907,96
Iva 22% Reverse Charge	-	-	-
Non Imponib. Art. 7 co. 4 lett.	-	-	-
Non Imponib. Art. 9	1.255,78	-	-
Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-	-
Non Impon. Art. 58, 1c. DL - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Libri	-	-	-
Non Imponib. Art. 74-Quater	-	-	-
Esente Art. 10	954,21	-	-
Non sogg. Ex Art. 1 c.100	1.100,00	-	-
Non sogg. Art. 1 comma 54/89 l. 190/2014	900,00	-	-
Escluso Art. 7-ter	-	-	-
Escluso Art. 15	1.800,30	-	-
Escluso Art. 26 bis 196/97	-	-	-
Fuori Campo Iva	- 765,90	-	-
Totale	453.283,84	43.611,22	3.252,82
VENDITE			
Descrizione Iva	Imponibile	Iva deducibile	Iva split payment
Iva Imponibile 4%	-	-	-
Iva Imponibile 10%	-	-	-
Iva Imponibile 22%	162.565,00	35.764,30	-
Iva Impon. 22% Vend.Beni Ammort	82,00	18,04	-
Iva 22% Deducib. Cee beni e servizi	100.837,32	22.184,22	-
Iva 22% Deducib. Autofatture	-	-	-
Iva 22% Reverse Charge Acq.	-	-	-
Operazioni non imponibili art. 8c lettera di intento	100.500,15	-	-
Operazione non imponibile art. 9	5.300,00	-	-
Esente art. 10	1.800,00	-	-
Non Imponib. Art. 41	582.331,10	-	-
Non Imp. Art. 41 Vend.Beni Ammo	5,00	-	-
Non Imponib. Art. 58 c.1	-	-	-
Non Impon. Art. 8 lett. A Export	60.417,13	-	-
Non Impon. Art. 8, 1c. A - D.Int.	-	-	-
Non Imponib. Art. 74 Rottame	1.108,40	-	-
Fuori Campo Iva Art. 7-ter	10.000,00	-	-
Escluso Art. 15	-	-	-
Iva imponibile al 22% split payment	3.599,00	-	791,78
Reverse Charge Art.17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-	-
Reverse Charge Art.17 - servizi energetici	800,00	-	-
Totale	1.279.345,10	57.966,56	791,78
TOTALI VERSAMENTI	DEBITI	CREDITI	
Credito Iva al 01/01/2019	-	8.671,99	-
Totale Iva Vendite	57.966,56	-	-
Totale Iva Acquisti	-	43.611,22	-
Iva a Debito per differenza	14.355,34	-	-
Iva compensata nel 2019	5.000,00	-	-
Totale Versamenti nell'anno	13.385,19	-	-
Iva a Credito al 31/12/2019	-	2.701,84	-

Esempio n. 1

Quadro VE - operazioni attive imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva		Imponibile	Iva	
		Iva imponibile 4%		-	-
	Iva imponibile 10%		-	-	
	Iva imponibile 22%		162.565,00	35.764,30	
	Iva imponibile al 22% per vendita beni ammortizzabili		82,00	18,04	
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Non deve essere indicato l'ammontare degli acquisti di beni o servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse (autofatture). • Devono essere comprese le autofatture relative alle eventuali cessioni di omaggi di beni di propria produzione o commercializzazione. 				
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	5	,00
	VE22		,00	10	,00
	VE23		162.647,00	22	35.782,00
	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23)		162.647,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)			35.782,00

Esempio n. 2

Quadro VE - operazioni attive che concorrono alla formazione del plafond

Dati esempio	Operazioni Iva		Imponibile	Iva
		Non imponibile art. 41		582.331,10
	Non imponibile art. 41 vendite beni ammortizzabili		5,00	
	Non imponibile art. 8 lett. a) export		60.417,13	-
Elementi da verificare	Esportazioni	Devono essere indicate le esportazioni di beni dirette e triangolari effettuate nel 2019, risultanti dai documenti doganali che comprovano l'effettiva uscita della merce dal territorio italiano (applicazione iva se la merce non è uscita dal territorio).		
	Cessioni intracomunitarie	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni di beni all'interno della comunità; • Verifica codice iso clienti; • Verifica corrispondenza con modello intra cessioni. • Nel campo 4 devono essere indicate le cessioni verso la Repubblica di San Marino mentre nel campo 5 devono essere comprese le cessioni nei confronti della Città del Vaticano. 		
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1 642.753,00	
	VE30	2 Esportazioni	3 Cessioni intracomunitarie	
		60.417,00	582.336,00	
		4 Cessioni verso San Marino	5 Operazioni assimilate	
	,00	,00		

Esempio n. 3

Quadro VE - operazioni non imponibili
Quadro VI - dichiarazioni di intento ricevute

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibili art. 8 lett. c) dichiarazioni di intento	100.500,15	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare le registrazioni con i nominativi delle lettere di intento registrate sul registro delle lettere di intento ricevute. • Verificare la correttezza dell'invio delle lettere di intento attraverso il software di controllo messo a disposizione nel sito AE. • Verificare di non avere fatturato oltre il limite esposto sulle lettere di intento ricevute. • Indicare nel quadro tutte le lettere di intento ricevute (si possono consultare nel cassetto fiscale del contribuente). 		
QUADRO VE Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili Sez. 4 - Altre operazioni	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	100.500,00	
... omissis ...			
QUADRO VI DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE	Dati relativi al cessionario o committente Partita IVA 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 VI1 Numero protocollo 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 VI2 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 - 0 0 0 0 0 3		

Esempio n. 4

Quadro VE - operazioni attive - altre operazioni non imponibili

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Operazioni non imponibile art. 9	5.300,00	-
	Esenti art. 10	1.800,00	-
	Fuori campo Iva art. 7-ter	10.000,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare la corretta imputazione dei codici di non imponibilità. • Verificare se le operazioni esenti formano oggetto della propria attività e verificare quindi successivamente l'entità del pro-rata nella determinazione dell'Iva detraibile. • Il pro-rata utilizzato nell'esercizio nella determinazione dell'iva sugli acquisti è relativo all'esercizio precedente e quindi ha influenzato la determinazione dell'iva nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. Ora con la nuova determinazione si dovrà effettuare un "aggiustamento" nella rilevazione contabile relativa all'Iva. 		
Sez. 4 - Altre operazioni	VE32 Altre operazioni non imponibili	5.300,00	
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)	1.800,00	
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	10.000,00	

Esempio n. 5

Quadro VE - operazioni attive con reverse charge

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva																																																																				
	Operazioni non imponibili art. 74 - rottami	1.108,40	-																																																																				
	Reverse charge art. 17 - servizi cessione fabbricati	250.000,00	-																																																																				
	Reverse charge art. 17 - servizi energetici	800,00	-																																																																				
Elementi da verificare	Verificare che i documenti emessi riportino la dicitura dell'applicazione del reverse charge in base all'articolo di riferimento.																																																																						
Sez. 4 - Altre operazioni	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Operazioni con applicazione del reverse charge</th> <th>1</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Cessioni di rottami e altri materiali di recupero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.108 ,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di oro e argento puro</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di fabbricati</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di prodotti elettronici</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>250.000 ,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di telefoni cellulari</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cessioni di prodotti elettronici</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Operazioni settore energetico</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>800 ,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>251.908 ,00</td> </tr> </tbody> </table>			Operazioni con applicazione del reverse charge		1		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				2	1.108 ,00			Cessioni di oro e argento puro				3				Cessioni di fabbricati				4				Cessioni di prodotti elettronici				5	250.000 ,00			Cessioni di telefoni cellulari				6				Cessioni di prodotti elettronici				7				Operazioni settore energetico				8				9	800 ,00						251.908 ,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1																																																																					
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero																																																																							
2	1.108 ,00																																																																						
Cessioni di oro e argento puro																																																																							
3																																																																							
Cessioni di fabbricati																																																																							
4																																																																							
Cessioni di prodotti elettronici																																																																							
5	250.000 ,00																																																																						
Cessioni di telefoni cellulari																																																																							
6																																																																							
Cessioni di prodotti elettronici																																																																							
7																																																																							
Operazioni settore energetico																																																																							
8																																																																							
9	800 ,00																																																																						
			251.908 ,00																																																																				

Esempio n. 6

Quadro VE - operazioni attive e determinazione volume affari

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva																												
	Reverse charge art. 17 - cessione fabbricati	250.000,00	-																												
	Vendita beni ammortizzabili con Iva al 22%	82,00	18,04																												
	Non imponibile art. 41 vendita beni ammortizzabili	5,00																													
	Iva imponibile al 22% Split Payment	3.599,00	791,78																												
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VE38 - Verificare l'appartenenza nell'elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse le fatture in split payment. • Verifica della corretta registrazione contabile delle operazioni in split. • VE 40 - Nell'esposizione va considerato il valore di realizzo dei beni venduti senza tener conto di eventuali addebiti non riguardanti l'iva. • VE 39 - Verificare l'entità delle operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019 (es. Iva in sospensione pubblica amministrazione). 																														
Sez. 4 - Altre operazioni	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>VE36</td> <td>Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012</td> <td>1</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VE37</td> <td></td> <td>2</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VE38</td> <td>Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter</td> <td></td> <td>3.599,00</td> </tr> <tr> <td>VE39 (meno)</td> <td>Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019</td> <td></td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>VE40 (meno)</td> <td>Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni</td> <td></td> <td>250.087,00</td> </tr> <tr> <td>Sez. 5 - Volume d'affari</td> <td>VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)</td> <td></td> <td>928.420,00</td> </tr> </tbody> </table>			VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00	VE37		2	,00	VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		3.599,00	VE39 (meno)	Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019		,00	VE40 (meno)	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		250.087,00	Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		928.420,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00																												
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00																												
VE37		2	,00																												
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		3.599,00																												
VE39 (meno)	Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019		,00																												
VE40 (meno)	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		250.087,00																												
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		928.420,00																												

Esempio n. 7

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva imponibile 4%	1.000,00	40,00
	Iva imponibile 10%	9.674,69	967,46
	Iva imponibile 22%	84.929,10	18.684,49
	Iva 22% deducibile al 50%	1.486,61	327,05
	Iva 22% deducibile importazioni	193.653,03	1.408,00
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi UE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se l'imposta coincide con l'aliquota applicata e che gli imponibili corrispondano ai totali dei registri Iva. • Deve essere indicato l'ammontare degli acquisti/servizi assoggettati a reverse charge, con le varie aliquote corrispondenti. • Verificare che gli imponibili del quadro VF corrispondano ai totali riportati nei registri Iva. 		

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		1.000,00	4		40,00
	VF3		,00	5		,00
	VF4		,00	6		,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5		,00	7,3		,00
	VF6	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	7,65		,00
	VF8		,00	7,95		,00
	VF9		,00	8,3		,00
	VF10		,00	8,5		,00
	VF11		,00	8,8		,00
	VF12		9.675,00	10		968,00
	VF13		,00	12,3		,00
	VF14		193.653,00	22		42.604,00
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			

Esempio n. 8

Quadro VF - altri acquisti non imponibili o esenti

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Non imponibile art. 9	1.255,78	-
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-
	Esente art. 10	954,21	-
	Non soggetti ex art. 1, c. 100	1.100,00	-
	Non soggetti art. 1, cc. 54/89 L. 190/2014	900,00	-
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF15 - verifica degli acquisti non imponibili (es. art. 9 - regimi del margine). • VF16 - verifica delle operazioni esenti (es. Operazioni sanitarie - interessi di dilazionato pagamento). • VF17 - verifica delle esatte diciture sulle fatture di acquisto emesse dai soggetti in regimi agevolati. 		
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	230.829,00
	VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1.256,00
		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	954,00
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	2.000,00
			900,00

Esempio n. 9

Quadro VF - Iva non ammessa in detrazione

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% indeducibile al 50%	1.486,61	327,07
	Iva 10% indeducibile al 100%	178,01	17,79
	Iva 22% indeducibile al 100%	13.218,27	2.907,96
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF19 - acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta. • Verificare la corretta registrazione delle varie operazioni con iva indetraibile totalmente, (es. per operazioni esenti) o parzialmente (es. autovetture parzialmente deducibili e relativi costi-telefoni cellulari - spese di rappresentanza - omaggi senza obbligo di rivalsa ...). • Nel rigo va compresa la sola quota dell'imponibile per la quale l'Iva non è stata detratta. 		
	<p>VF18 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati ,00</p> <p>VF19 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1) 14.883,00</p> <p>VF20 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione ,00</p> <p>VF21 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi ¹ ,00 <small>art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012</small> <small>2</small> ,00</p> <p>VF22 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019 ,00</p> <p>VF23 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI 454.250,00 ,00</p>		

Esempio n. 10

Quadro VF - acquisti intracomunitari e importazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva											
	Iva 22% deducibile acquisti UE	92.138,32	20.270,43											
	Iva 22% deducibile importazioni	6.400,00	1.408,00											
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • VF 26 campo 1 - acquisti intracomunitari solo di beni: .. verificare la corretta integrazione sui documenti e la corretta registrazione in Iva (registro vendite); .. verificare la corrispondenza con l'invio dell'intra acquisti effettuato nel 2019. • VF26 campo 3: .. verificare la corretta registrazione delle bollette doganali; .. verificare la corretta registrazione degli acquisti da S. Marino (se senza iva verificare la regolarizzazione dell'operazione tramite autofattura). 													
	<p>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th></th> <th>Imponibile</th> <th>Imposta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisti intracomunitari ¹</td> <td style="text-align:right">92.138,00</td> <td style="text-align:right">20.270,00</td> </tr> <tr> <td>Importazioni ³</td> <td style="text-align:right">6.400,00</td> <td style="text-align:right">1.408,00</td> </tr> <tr> <td>Acquisti da San Marino ⁵</td> <td style="text-align:right">,00</td> <td style="text-align:right">,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><small>2</small> ,00 <small>4</small> ,00 <small>6</small> ,00</p>				Imponibile	Imposta	Acquisti intracomunitari ¹	92.138,00	20.270,00	Importazioni ³	6.400,00	1.408,00	Acquisti da San Marino ⁵	,00
	Imponibile	Imposta												
Acquisti intracomunitari ¹	92.138,00	20.270,00												
Importazioni ³	6.400,00	1.408,00												
Acquisti da San Marino ⁵	,00	,00												

Esempio n. 11

Quadro VF - operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Riparazione totale acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'esposizione di questi valori non devono essere comprese le rilevazioni che non hanno interessato la compilazione del quadro VF (es. Iva indetraibile, operazioni escluse ecc). • Campo 2 - canoni leasing - canoni di noleggio - acquisto di terreni edificabili - affitti passivi (non da privati). • Campo 3 - beni destinati alla rivendita o alla produzione di servizi. • Campo 4 - valore residuo (la somma dei campi da 1 a 4 corrisponde al rigo VF23). 											
		<p>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):</p> <table border="1" style="width:100%"> <thead> <tr> <th>VF27</th> <th>Beni ammortizzabili</th> <th>Beni strumentali non ammortizzabili</th> <th>Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi</th> <th>Altri acquisti e importazioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align:right">5.689,00</td> <td style="text-align:right">45.719,00</td> <td style="text-align:right">312.645,00</td> <td style="text-align:right">90.197,00</td> </tr> </tbody> </table>				VF27	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	Altri acquisti e importazioni		5.689,00	45.719,00
VF27	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	Altri acquisti e importazioni									
	5.689,00	45.719,00	312.645,00	90.197,00									

Esempio n. 12

Quadro VF - Iva ammessa in detrazione

Elementi da verificare	Verificare l'Iva ammessa in detrazione dopo aver applicato il (nuovo) pro-rata con l'eventuale rettifica contabile.	
Sez. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
VF62	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 Imponibile 2 Imposta
		1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00
Sez. 4 IVA ammessa in detrazione	VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	<input type="text"/> ,00
	VF71 IVA ammessa in detrazione	43.611 ,00

Esempio n. 13

Quadro VC - esportatori e operatori assimilati

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva				
	Acquisti e importazioni con utilizzo del plafond	230.828,84	-				
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Il quadro VC va compilato dai contribuenti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per i soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e/o servizi internazionali e operazioni intracomunitarie, di acquistare beni o servizi e importare beni senza applicazione dell'Iva. Si precisa che per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF14 che fa esclusivo riferimento al momento di registrazione delle operazioni d'acquisto. 						
	VF14	230.829,00	22 <input type="text"/> ,00				
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2019	ANNO IMPOSTA 2018			
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE	VC1 GEN	2.853,00	,00	34.679,00	17.415,00	,00	,00
	VC2 FEB	16.450,00	,00	46.099,00	45.835,00	,00	,00
	VC3 MAR	12.875,00	,00	64.961,00	64.697,00	,00	,00
	VC4 APR	26.036,00	,00	82.106,00	31.570,00	,00	,00
	VC5 MAG	13.181,00	,00	53.236,00	52.972,00	,00	,00
	VC6 GIU	24.205,00	,00	58.316,00	37.750,00	,00	,00
	VC7 LUG	33.166,00	,00	79.853,00	43.785,00	,00	,00
	VC8 AGO	3.251,00	,00	11.028,00	,00	,00	,00
	VC9 SET	13.703,00	,00	75.524,00	72.760,00	,00	,00
	VC10 OTT	27.768,00	,00	125.887,00	110.823,00	,00	,00
	VC11 NOV	38.026,00	,00	150.332,00	142.731,00	,00	,00
	VC12 DIC	19.315,00	,00	146.399,00	22.410,00	,00	,00
	VC13 TOTALE	230.829,00	,00	928.420,00	642.748,00	,00	,00
	VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2019					1	737.947,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2019	2	<input checked="" type="checkbox"/> SOLARE	3	<input type="checkbox"/> MENSILE		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)					928.420 ,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		642.753,00		
	Esportazioni		Cessioni intracomunitarie				
VE30	2	60.417,00	3	582.336,00			
	Cessioni verso San Marino		Operazioni assimilate				
	4	,00	5	,00			

Esempio n. 14

Quadro VJ - determinazione dell'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

Dati esempio	Operazioni Iva	Imponibile	Iva
	Iva 22% deducibile acquisti UE di beni	92.138,32	20.270,43
	Iva 22% deducibile acquisti servizi CEE	8.699,00	1.913,79
Elementi da verificare	Nel quadro sono riportate divise per categorie di operazioni le operazioni in reverse charge comprese nel quadro VF ma non comprese nel quadro VE (il riporto del totale imposta va a compensare l'imposta inserita nel registro acquisti ma non addebitata dal fornitore).		

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	2	3	4
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		8.699,00		1.914,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		92.138,00		20.270,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		,00		,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		,00		,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter		,00		,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)				22.184,00

Esempio n. 15

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Dati esempio	Operazioni Iva	Iva a debito	Iva a credito
	Credito Iva al 1.01.2019	-	8.671,99
	Totale Iva vendite	57.966,56	-
	Totale Iva acquisti	-	43.611,22
	Iva a debito per differenza	14.355,34	-
	Iva compensata nel 2019	5.000,00	-
	Totale versamenti nell'anno	13.385,19	-
	Iva a credito al 31.12.2019	-	2.701,84
Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL1 - Iva a debito uguale alla somma del rigo VP4 iva esigibile. VL2 - Iva detraibile uguale alla somma del rigo VP5 iva detratta⁽¹⁾ Da rigo VE1 a rigo VE39 uguale alla somma del rigo VP2 totale operaz. attive Rigo VF23 uguale alla somma del rigo VP3 totale operaz. passive. 		
	Nota ⁽¹⁾	Le comunicazioni periodiche non tengono conto dell'eventuale rettifica alla detrazione effettuata in sede di dichiarazione annuale (pro-rata).	

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		1	2	3	4
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ19)		57.996,00		
VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)				43.611,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		14.355,00		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00

Esempio n. 16

Quadro VL - credito anno precedente

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL8 - Verificare la correttezza del riporto dall'esercizio precedente del credito Iva. VL9 - Verificare l'utilizzo in F24 del credito e controllare le registrazioni contabili riguardanti le compensazioni. 		
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2018 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²	1 8.672,00 2 ,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24	5.000,00
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)	,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1 ,00
			Gruppo IVA (*) ² ,00

Esempio n. 17

Quadro VL - Iva a debito o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> VL20 - Verificare l'eventuale richiesta di rimborsi effettuata durante l'anno 2018. Attenzione vanno indicati anche i rimborsi eventualmente non ancora liquidati. VL22 - Indicazione il credito Iva infrannuale dei primi 3 trimestri utilizzato in compensazione con il Modello F24 anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2019. VL23 - Esporre l'ammontare degli interessi dovuti per le prime 3 liquidazioni trimestrali 1%. 						
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	DEBITI	,00	CREDITI		
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00			
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2019 compensato nel mod. F24		,00			
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00			
	VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00		
	VL25	Eccedenza credito anno precedente			3.672,00		
	VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00		
	VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00		
	VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00		
	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00		
					1	13.385,00	
	VL30	Ammontare IVA periodica	IVA periodica dovuta ²	IVA periodica versata ³	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità ⁴	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento ⁵	
			13.385,00	13.385,00	,00	,00	
VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)					,00	
VL32	IVA A DEBITO ovvero			,00			
VL33	IVA A CREDITO					2.702,00	

Esempio n. 18

Quadro VL - liquidazione imposta annuale

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> Determinazione dell'imposta a debito con l'aggiunta degli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali. Evidenziazione dell'imposta a credito. 	
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	2.702,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VM VK VN VL VP VQ VT VX VO VG	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Esempio n. 19

Quadro VT - operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali

- Elementi da verificare**
- Verifica dei valori imponibili con la relativa imposta delle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
 - È importante quindi l'identificazione di **tali soggetti a livello di inserimento anagrafico**.
 - Ripartizione dei valori di cui ai campi 3 e 4 in base al luogo (regione /provincia) di esercizio dell'attività.

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	Totale operazioni imponibili		162.647,00	Totale imposta 35.782,00		
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	82,00	Imposta 18,00	
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	162.565,00	Imposta 35.764,00	
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
	VT2	Abruzzo	,00	,00		
	VT3	Basilicata	,00	,00		
	VT4	Bolzano	,00	,00		
	VT5	Calabria	,00	,00		
	VT6	Campania	,00	,00		
	VT7	Emilia Romagna	,00	,00		
	VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00		
	VT9	Lazio	,00	,00		
	VT10	Liguria	,00	,00		
	VT11	Lombardia	82,00	18,00		
VT12	Marche	,00	,00			
VT13	Molise	,00	,00			
VT14	Piemonte	,00	,00			

Esempio n. 20

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

- Elementi da verificare**
- Tale quadro è destinato a riepilogare i dati iva da versare o a credito che derivano dal quadro VL. Il quadro VX deve essere compilato unicamente nel modello 01.
 - Il credito risultante dalla dichiarazione deve essere ripartito tra i righe VX4 - VX5 - VX6.

QUADRO VX		1		2		
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	VX1	IVA da versare		,00		
	VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		2.702,00		
			di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)		,00	
	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)			,00	
			Importo di cui si richiede il rimborso		,00	
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00	
	Causale del rimborso	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	<input type="text"/>
	Contribuenti Subappaltatori	<input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	<input type="checkbox"/>		

Esempio n. 21

Quadro VX - attestazione società operative

Elementi da verificare	VX4 - Le società e gli enti considerati di comodo non hanno diritto a richiedere il rimborso del credito , pertanto viene richiesta una dichiarazione di atto notorio al fine di attestare la propria qualifica di società operativa.
<p>Attestazione delle società e degli enti operativi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p> <p>VX4 8 <input style="width: 150px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">FIRMA</p> <p style="text-align: right;">Interpello ⁹ <input type="checkbox"/></p>	

Esempio n. 22

Quadro VX - attestazione requisiti patrimoniali

Elementi da verificare	La richiesta di rimborso prevede la presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo di una dichiarazione di atto notorio che attesta la sussistenza dei requisiti patrimoniali previsti.
<p>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10</p> <p style="text-align: right;">FIRMA <input style="width: 150px;" type="text"/></p>	

Esempio n. 23

Quadro VX - determinazione dell'Iva da versare o a credito

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Alle società di comodo è preclusa la possibilità di portare in compensazione in F24 l'Iva a credito che emerge dalla dichiarazione iva. Peraltro il credito annuale viene definitivamente perso qualora la società per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 risulta di comodo e non ha effettuato nei medesimi esercizi operazioni rilevanti ai fini iva per un valore almeno corrispondente ai ricavi presunti risultanti dal conteggio delle società di comodo. • Compensazioni fino ad euro 5.000 nessun obbligo; • Compensazioni oltre euro 5.000 visto di conformità e spedizione della dichiarazione Iva almeno 10 giorni prima dell'utilizzo del credito se si intende compensare entro il 16.03.
<p>VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 2.702,00</p>	

Esempio n. 24

Quadro VO - comunicazione delle opzioni e revoche

Elementi da verificare	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l'anno d'imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale Iva. • Si ricorda che la casella 1 del rigo VO 26 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini Iva senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento (art. 18, c. 5 D.P.R. 600/1973).
Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi	<p>VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 5, d.P.R. n. 600/1973) Opzione <input type="checkbox"/></p>

ACCESSO E USCITA DAL REGIME FORFETARIO E RETTIFICA IVA

Art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 1, cc. 111-113 L. 28.12.2015, n. 208 - Circ. Inps 10.02.2015, n. 29 - Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E
Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E - Ris. Ag. Entrate 23.07.2015, n. 67 - Ris. Ag. Entrate 14.09.2018, n. 64/E

Poiché il regime forfetario è un **regime naturale**, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione vi accedono senza alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale). I contribuenti che, invece, iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime in esame, hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività.

SCHEMA DI SINTESI

MODALITÀ DI ACCESSO	⇒ Contribuenti in attività ⁽²⁾	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un'attività di impresa, arte o professione vi accedono senza necessità di comunicazione preventiva (con il modello AA9/12) o successiva (con la dichiarazione annuale). Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati a inviare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02 di ciascun anno qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.
	⇒ Contribuenti che iniziano l'attività	⇒	<p>I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l'applicazione del regime hanno l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.</p> <p>L'omessa indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell'intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 [art. 11, c. 1, lett. a) D. Lgs. 471/1997].</p>
	⇒ Comunicazione della sussistenza delle condizioni	⇒	<p>L'attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative deve essere fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.</p> <p>Detta attestazione è effettuata barrando i campi 1 (requisiti per l'accesso al regime) e 2 (assenza della cause ostative) del rigo LM21 del modello Redditi PF.</p>
DISAPPLICAZIONE DEL REGIME	⇒ Opzione per il regime ordinario	⇒	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari⁽¹⁾. L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare (compilando il quadro VO) successivamente alla scelta operata. L'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.
	⇒ Disapplicazione per legge	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione previste. Non è contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.
	⇒ Disapplicazione a seguito di accertamento	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Sia il passaggio in giudicato dell'avviso di accertamento, che dimostri l'assenza di una delle condizioni di accesso, sia l'esistenza di una delle cause di esclusione determinano l'uscita dal regime forfetario dal periodo successivo a quello accertato. Ciò significa che la definitività dispiega effetti, ai fini della permanenza nel regime, dall'anno successivo a quello al quale è riferita la violazione. <p>Pertanto, qualora un accertamento relativo all'anno di imposta 2016 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2017.</p>

Note

⁽¹⁾ Il regime ordinario automaticamente applicabile è quello della contabilità semplificata.

⁽²⁾ Gli esercenti attività d'impresa che hanno optato per la contabilità ordinaria nel 2017/2018 possono accedere al regime forfetario a partire dal periodo di imposta 2019 **senza attendere il decorso del triennio** previsto per gli esercizi delle opzioni Iva. Infatti, come indicato con circ. 11/2017 "l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime scelto". L'art. 1 D.P.R. 442/1997, tuttavia, consente "la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative" (Telefisco 2019).

EFFETTI AI FINI DELL'IVA

RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA

<ul style="list-style-type: none"> • Passaggio da regime ordinario a forfetario⁽¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all'art. 19-bis2 D.P.R. 633/1972 per i beni e i servizi invenduti o i beni strumentali ancora potenzialmente ammortizzabili. • La rettifica deve essere operata nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell'eventuale importo a debito deve essere operato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016) in un'unica soluzione. <table border="1" data-bbox="774 504 1506 548"> <tr> <td>Esempio</td> <td>Passaggio dal 1.01.2020, rettifica Iva nel modello Iva 2020.</td> </tr> </table>	Esempio	Passaggio dal 1.01.2020, rettifica Iva nel modello Iva 2020.			
Esempio	Passaggio dal 1.01.2020, rettifica Iva nel modello Iva 2020.					
<ul style="list-style-type: none"> • Passaggio da regime forfetario a ordinario⁽¹⁾ 	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un'analogia rettifica (di segno opposto) della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di ingresso nel regime forfetario l'Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi. <table border="1" data-bbox="774 795 1506 929"> <tr> <td>Esempi</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Rimanenze di magazzino al 31.12 dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. • Canoni di leasing fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo. </td> </tr> </table>	Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Rimanenze di magazzino al 31.12 dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. • Canoni di leasing fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo. 			
Esempi	<ul style="list-style-type: none"> • Rimanenze di magazzino al 31.12 dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario. • Canoni di leasing fatturati nell'ultimo anno di applicazione del regime, di competenza dell'anno successivo. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Beni ammortizzabili <table border="1" data-bbox="558 1019 742 1153"> <tr> <td>Anche immateriali di cui all'art. 103 Tuir</td> </tr> </table>	Anche immateriali di cui all'art. 103 Tuir	<ul style="list-style-type: none"> • Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali (art. 103 Tuir), la rettifica deve essere eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi 4 anni, oltre a quello della loro entrata in funzione, ovvero 9 anni, oltre a quello di acquisto o di ultimazione, se trattasi di fabbricati o loro porzioni. <table border="1" data-bbox="774 1108 1506 1299"> <tr> <td>Beni di costo non superiore a € 516,46</td> <td>La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a € 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25% (art. 19-bis2, c. 5 D.P.R. 633/1972).</td> </tr> </table>	Beni di costo non superiore a € 516,46	La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a € 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25% (art. 19-bis2, c. 5 D.P.R. 633/1972).		
Anche immateriali di cui all'art. 103 Tuir						
Beni di costo non superiore a € 516,46	La rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a € 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25% (art. 19-bis2, c. 5 D.P.R. 633/1972).					
<ul style="list-style-type: none"> • Beni non ammortizzabili <table border="1" data-bbox="558 1388 742 1489"> <tr> <td>Differente misura della detrazione</td> </tr> </table>	Differente misura della detrazione	<ul style="list-style-type: none"> • La detrazione dell'imposta relativa ai beni non ammortizzabili e ai servizi è rettificata qualora i beni e i servizi medesimi siano utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata. <table border="1" data-bbox="774 1444 1506 1769"> <tr> <td>Esempio</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Se un bene per il quale, al momento dell'acquisto è stata detratta l'intera imposta, è successivamente impiegato in operazioni che non consentono alcuna detrazione, occorrerà riversare l'intero ammontare dell'imposta detratta. • Se invece, l'impiego in operazioni che escludono la detrazione riguarda detto bene nella misura del 50%, l'imposta da riversare sarà pari al 50% dell'imposta interamente portata in detrazione (C.M. 24.12.1997 n. 328/E). </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="774 1780 1506 1848"> <tr> <td>Prima utilizzazione</td> <td>Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.</td> </tr> </table>	Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Se un bene per il quale, al momento dell'acquisto è stata detratta l'intera imposta, è successivamente impiegato in operazioni che non consentono alcuna detrazione, occorrerà riversare l'intero ammontare dell'imposta detratta. • Se invece, l'impiego in operazioni che escludono la detrazione riguarda detto bene nella misura del 50%, l'imposta da riversare sarà pari al 50% dell'imposta interamente portata in detrazione (C.M. 24.12.1997 n. 328/E). 	Prima utilizzazione	Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.
Differente misura della detrazione						
Esempio	<ul style="list-style-type: none"> • Se un bene per il quale, al momento dell'acquisto è stata detratta l'intera imposta, è successivamente impiegato in operazioni che non consentono alcuna detrazione, occorrerà riversare l'intero ammontare dell'imposta detratta. • Se invece, l'impiego in operazioni che escludono la detrazione riguarda detto bene nella misura del 50%, l'imposta da riversare sarà pari al 50% dell'imposta interamente portata in detrazione (C.M. 24.12.1997 n. 328/E). 					
Prima utilizzazione	Ai fini di tale rettifica si tiene conto esclusivamente della prima utilizzazione dei beni e dei servizi.					
<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione <table border="1" data-bbox="558 1904 742 1982"> <tr> <td>C.M. 328/E/1997</td> </tr> </table>	C.M. 328/E/1997	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini della rettifica dovrà predisporre un'apposita documentazione nella quale devono essere indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni utilizzati. 				
C.M. 328/E/1997						
<p>Nota⁽¹⁾</p>	<p>Nel caso di beni con limitazione della detrazione, l'Iva interessata dalla rettifica sarà la sola quota detraibile (ad esempio, in caso di autovettura si assume in genere il 40%).</p>					

RINUNCIA ALL'ESIGIBILITÀ DIFFERITA

- Nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, **nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui è applicata l'Iva** nei modi ordinari è computata anche l'imposta relativa alle operazioni per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità (art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972 e art. 32-bis D.L. 83/2012).
- Nella stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate in vigenza dell'opzione di cui all'art. 32-bis (regime Iva per cassa) D.L. 83/2012 e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

UTILIZZO DEL CREDITO DELLA DICHIARAZIONE

- L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfettario, relativa all'ultimo anno in cui l'Iva è applicata nei modi ordinari, può essere **chiesta a rimborso** ovvero può essere **utilizzata in compensazione**.

Il diritto al rimborso dell'eccedenza maturata nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'entrata nel regime forfettario non è subordinato alle ordinarie condizioni previste nell'art. 30 D.P.R. 633/1972, ma rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 38-bis D.P.R. 633/1972.

ASPETTI OPERATIVI

Esempio n. 1

Tavola per la rettifica dei beni ammortizzabili (non fabbricati)

Anno di ingresso (ultimo anno in regime ordinario)	Indicazione nel modello Iva	Anno di acquisto			
2019	Per anno 2019	2016	2017	2018	2019
2020	Per anno 2020	2017	2018	2019	2020
Quinti da rettificare		1/5	2/5	3/5	4/5

Esempio n. 2

Attestazione della sussistenza dei requisiti per l'accesso al regime forfettario

SEZIONE II Regime forfettario Determinazione del reddito	LM21 Sussistenza requisiti accesso regime (art.1, comma 54)	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	Nuova attività (art.1, comma 65)
	1 <input checked="" type="checkbox"/>	2 <input checked="" type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>

Esempio n. 3

Opzione per il regime ordinario

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfettaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO33 REGIME FORFETTARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1 <input checked="" type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO34 REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>

Note

- I contribuenti che effettuano solo operazioni esenti, essendo esonerati dalla presentazione del modello Iva, comunicano l'opzione presentando il **quadro VO** unitamente al modello Redditi.
- L'omessa comunicazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una **sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000** (art. 8 D. Lgs. 471/1997).

Esempio n. 4

Ultima dichiarazione Iva in regime ordinario

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

Nota

- Il **rigo VA14** deve essere compilato dai contribuenti che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, intendono avvalersi del regime forfetario, per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime.
- L'eventuale imposta dovuta per effetto della **rettifica della detrazione** di cui all'art. 1, c. 61 L. 190/2014 deve essere compresa nel **rigo VF70**, riservato alle rettifiche della detrazione disciplinate dall'art. 19-bis2 D.P.R. 600/1972.

Esempio n. 5

Rettifica e compilazione modello Iva

Dati

- Il Sig. Rossi Luigi ha adottato il regime ordinario fino al 2019.
- Dall'1.01.2020 ha adottato il regime forfetario.
- Nella compilazione del Modello Iva 2020 (relativa all'anno 2019) si procede allo storno dell'Iva a credito per effetto della rettifica.

Bene	Anno	Fattura di acquisto	Iva detratta	Rettifica Iva	
Rimanenze di merci	2019	Ft. 1214 Alfa S.r.l.	Imponibile € 3.000	€ 660	€ 990 (€ 660 + € 330)
			Iva 22% € 660		
		Ft. 166 Beta S.n.c.	Imponibile € 1.500	€ 330	
			Iva 22% € 330		
Beni strumentali	2014	Mobili ufficio	Imponibile € 5.000	€ 1.100	€ 0 (nessuna rettifica, trascorso quinquennio)
			Iva 22% € 1.100		
	2016	Licenza utilizzo software gestionale (ammortamento superiore al 25%)	Imponibile € 4.500	€ 990	€ 0 (nessuna rettifica, fattispecie esclusa)
			Iva 22% € 990		
	2017	Macchinario	Imponibile € 10.000	€ 2.200	€ 880 (€ 2.200 x 2/5)
			Iva 22% € 2.200		
	2018	Autovettura	Imponibile € 30.000	€ 2.640 (€ 6.600 x 40%)	€ 1.584 (€ 2.640 x 3/5)
			Iva 22% € 6.600		
	Bene di costo inferiore a € 516,46	Imponibile € 250	€ 55	€ 0 (nessuna rettifica, fattispecie esclusa)	
		Iva 22% € 55			
Rettifica Iva acquisti in diminuzione				€ 3.454	

Appendice - Istruzioni al modello Iva 2020 - Prospetto D

Art. 19-bis2	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (c. 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (c. 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (c. 3)	3.454
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (c. 4)	
Art. 19, c. 1	5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
Totale	6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF70)	3.454

Compilazione modello Iva 2020

Sez. 4

IVA ammessa
in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

- 3.454,00

VF71 IVA ammessa in detrazione

,00

Esempio n. 6

Compilazione mod. Iva 2020 per soggetto che aderisce al regime forfettario dal 2020


Quadri VA-VB	Segnalazione del passaggio al regime forfettario dal 2020.		
	VA14	Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Quadro VE	Operazioni attive e determinazione del volume d'affari.		
	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00 4
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 5
	VE22		,00 10
	VE23		45.240,00 22
	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE12 e da VE20 a VE23)	45.240,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	,00
VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)	,00	
Quadro VF	Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione.		
	VF14		4.188,00 22
	VF15	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00
	VF16	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00
	VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	15,00 2
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	,00
	VF17		,00 2
	VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	2.642,00
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00
	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00
	VF21		,00 2
	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2019	,00
VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	6.845,00	
VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	,00	
VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)	921,00	
	Indicazione della rettifica Iva acquisti per accesso al regime forfettario.		
	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	-890,00
	VF71	Iva ammessa in detrazione	31,00
Quadro VL	Liquidazione dell'imposta annuale - quadri compilati		
	VL1	Iva a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	9.953,00
	VL2	Iva detraibile (da rigo VF71)	31,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	9.922,00
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	67,00
	VL30	Ammontare Iva periodica	8.927,00
	VL30	Iva periodica dovuta	8.927,00
	VL30	Iva periodica versata	8.927,00
	VL30	Iva periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	,00
	VL30	Iva periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	,00
VL32	Iva A DEBITO ovvero	1.062,00	
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	11,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	1.073,00	
Prospetto di calcolo della rettifica Iva	1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	-890
	4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
	TOTALE	Somma algebrica dei righi da 1 a 4 (da riportare al rigo VF70)	-890

COMPENSAZIONE ORIZZONTALE DEL CREDITO IVA

D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 - Art. 10 D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. L. 3.08.2009, n. 102 - Art. 8, cc. 18-20 D.L. 2.03.2012, n. 16, conv. L. 26.04.2012, n. 44 Art. 11, c. 2 D.L. 24.04.2014, n. 66 - Art. 5, c. 1, lett. b) D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 Art. 3, cc. 1-4bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 990 L. 27.12.2017, n. 205 - D. Lgs. 24.09.2015, n. 158 D.L. 24.01.2015, n. 3 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 25.06.2013, n. 21/E - Circ. Ag. Entrate 19.09.2014, n. 27/E Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - Ris. Ag. Entrate 4.05.2017, n. 57/E - Ris. Ag. Entrate 9.06.2017, n. 68/E

Il limite oltre il quale la compensazione dei crediti Iva richiede l'apposizione del visto di conformità è pari a € 5.000. Pertanto, le **compensazioni orizzontali**, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate **dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. È inoltre disposto l'obbligo per i titolari di partita Iva di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a prescindere dall'importo del credito compensato. In merito al **rimborso del credito Iva**, la **soglia oltre la quale è necessario il visto è pari, invece, a € 30.000**. Per le **start up innovative** vige il limite più elevato di € 50.000. Si ricorda che con riferimento ai crediti Iva di importo non superiore ad € 50.000 annui, in favore dei soggetti passivi che soddisfano determinati livelli di affidabilità conseguenti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), vi è l'esonero dall'applicazione del visto di conformità (art. 9-bis, c. 11, lett. b) del D.L. 50/2017). Sul punto si evidenzia che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10.05.2019 ha previsto che: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8 per la compensazione dei crediti di importo non superiore a € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2019 (risultante dalla Dichiarazione Iva 2020); l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.

SCHEMA DI SINTESI



Note

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il **divieto di compensare il credito** che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, con procedura semplificata al concessionario della riscossione è pari a € 700.000,00 (limite elevato a € 1.000.000 per i subappaltatori edili che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in subappalto).

⁽¹⁾ Elevato a € 50.000 per le start up innovative [art. 10, c. 1, lett. a), n. 7-bis D.L. 78/2009], durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

⁽²⁾ Il credito infrannuale di importo fino a € 5.000 può essere utilizzato in compensazione **dal giorno successivo alla presentazione del modello Iva TR trimestrale da cui emerge**.

COMPENSAZIONE DI CREDITI DI IMPORTO SUPERIORE A € 5.000,00

COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Prov. Dir. Ag. Entrate
21.12.2009

AMBITO APPLICATIVO

Compensazioni esterne

RIFERIMENTO TEMPORALE

Anno di maturazione
del credito

CANALE DI TRASMISSIONE DELLE DELEGHE DI VERSAMENTO

- La compensazione del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- La trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti Iva, se superano l'importo annuo di € 5.000,00, può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata (che, in ogni caso, non può essere inferiore al 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza).

- La disciplina sulla compensazione dei crediti Iva riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti Iva, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'Iva dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
- Le compensazioni non soggette alle limitazioni sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Nota bene

L'utilizzo del credito Iva in compensazione, con modello F24, con debiti Iva scaturenti dalle liquidazioni periodiche non concorre al "tetto" di € 5.000,00, ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

- Il limite di € 5.000,00:
 - .. è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
 - .. è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Doppio plafond

- I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno a disposizione 2 distinti plafond cui fare riferimento:
 - .. il primo, relativo al credito Iva annuale;
 - .. il secondo, relativo alla sommatoria dei crediti Iva trimestrali.

- Servizi telematici dell'Agenzia Entrate
- I contribuenti titolari di partita Iva che intendono effettuare la compensazione di crediti Iva hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, qualunque sia l'importo compensato (anche se inferiore a € 5.000).



- L'obbligo è esteso ai crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all'Irap e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
- Rimangono escluse le "altre" imposte (come per esempio i contributi previdenziali).

- Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:
 - .. direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
 - .. tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.
- L'addebito delle eventuali somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

- Servizi di home banking



- L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, per la presentazione del mod. F24 è consentito esclusivamente nel caso di assenza di compensazioni, sia per titolari di partita Iva sia per privati.


La disposizione che ha ampliato l'ambito applicativo dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate in presenza di compensazioni anche ai privati (e in particolare, in assenza di mod. F24 a saldo zero), è applicabile con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.

RICHIESTA DEL RIMBORSO IVA ANNUALE

Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388 - Art. 35 c. 6-ter D.L. 4.07.2006, n. 223, conv. L. 4.08.2006, n. 248 Art. 14 D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225 - Provv. Ag. Entrate 26.06.2015 Provv. Ag. Entrate 15.01.2020 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E Circ. Ag. Entrate 13.04.2015, n. 15/E - Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il limite di € 700.000,00 (elevato a € 1.000.000,00 nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

SCHEMA DI SINTESI



TIPOLOGIE DI RIMBORSI

Tavola riepilogativa

Codice nel campo 3 del rigo VX4

<p>Cessazione dell'attività</p> <p>Cessazione dell'attività, ove risulti un credito Iva dall'ultima dichiarazione, relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività.</p>	Codice 1
<p>Aliquota, mediamente applicata sugli acquisti, superiore a quella applicata sulle operazioni effettuate, maggiorata del 10%</p> <p>Destinatari della norma sono coloro che effettuano, abitualmente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.</p>	Codice 2
<p>Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> Per determinare l'ammontare complessivo delle operazioni attive, effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righe VE40 (cessione di beni ammortizzabili) e VE50 (volume d'affari) del modello annuale di dichiarazione Iva. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore e il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%. 	Codice 3
<p>Imposta per acquisto di beni strumentali ammortizzabili, nonchè di beni e servizi per studi e ricerche</p> <ul style="list-style-type: none"> Riguardo all'imposta assoluta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili compete il rimborso dell'imposta detraibile sia per gli acquisti registrati nel 2019, sia per gli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso o sia stato compensato nel mod. F24, ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi. Il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto (esclusi i contratti di leasing). 	Codice 4
<p>Effettuazione, in prevalenza, di operazioni non soggette all'imposta</p> <p>Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'Iva, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, effettuate all'estero da operatori nazionali ai sensi dell'art. 30, c. 3, lett. d) che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.</p>	Codice 5
<p>Rappresentante fiscale di soggetto residente all'estero e soggetti esteri identificati direttamente</p> <p>Trattasi di operatori non residenti che ricadono nelle condizioni ai sensi dell'art. 17, c. 3.</p>	Codice 6
<p>Iva relativa ad operazioni senza imposta effettuate da agricoltori in regime speciale (art. 34, c. 9 D.P.R. 633/1972)</p> <p>Trattasi di cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - Parte Prima, ai sensi dell'art. 8, c. 1 dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nel 2019, ovvero anche prima di tale anno, se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso o sia stato compensato nel modello F24 ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo di competenza.</p>	Codice 7
<p>Dichiarazione a credito per 3 anni consecutivi anche se l'importo è inferiore a € 2.582,28</p> <p>Il rimborso spetta per il minore degli importi delle eccedenze d'imposta degli ultimi 3 anni, relativamente alla parte non già chiesta a rimborso o già compensata nel Mod. F24.</p>	Codice 8
<p>Coesistenza più presupposti</p> <p>Caso in cui il contribuente, in possesso del requisito di cui al codice 8 e riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio, abbia anche acquistato beni ammortizzabili o beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente tali acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso.</p>	Codice 9
<p>Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo Iva</p> <p>Possono presentare istanza di rimborso i soggetti che hanno aderito a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo nell'anno 2018 e che non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2017, nonché i soggetti che, nell'anno 2017, partecipavano a una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllanti e che nel 2018, avendo aderito ad una procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo in qualità di controllate, non hanno potuto trasferire al gruppo il credito emergente dal prospetto riepilogativo Iva 26PR relativo all'anno 2017.</p>	Codice 10
<p>Regime forfetario</p> <p>Soggetti che, a partire dall'anno d'imposta 2020, si avvalgono del regime forfetario (art. 1, cc. da 54 a 89, L. 23.12.2014, n. 190) e chiedono il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.</p>	Codice 11
<p>Gruppo Iva</p> <p>Soggetti passivi che, dal 1.01.2020, partecipano a un Gruppo Iva per la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile, per la quota non trasferita al Gruppo.</p>	Codice 13

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

REQUISITI

- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia patrimoniale**. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• Soggetto estero

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso Iva annuale senza apporre il **visto di conformità o la sottoscrizione alternativa**, è **possibile correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa**, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998).

MODIFICA IMPORTO CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, da **presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale)**, può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo**.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPLI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili		Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili		€ 100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili		€ 160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari		€ 260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili		38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾		Si	No

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare					
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				7.000,00	
	di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)				,00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				,00	
	Importo di cui si richiede il rimborso				7.000,00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		7.000,00		,00	
	Causale del rimborso	3 <input checked="" type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	,00
	Contribuenti Subappaltatori	5 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>		

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 FIRMA *Mario Alfa* Interpello

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
	Totali Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito	(=) € 130.000,00
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	<i>Di cui per beni ammortizzabili</i>	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito	(=) € 117.000,00	
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =	€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) € 13.000,00	
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)	(=)	18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)	(=)	8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%		Inferiore a 18,00%	
	È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .			

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare					
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				13.000,00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				13.000,00	
	Importo di cui si richiede il rimborso				,00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		13.000,00		,00	
	Causale del rimborso	3 <input checked="" type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	,00
	Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>				

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 FIRMA *Mario Alfa* Interpello

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica. In tal caso, occorre barrare la casella "interpello", senza apporre la firma nel campo 8.

Il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8. Il campo non deve essere, altresì, compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50.000 euro annui. Tale situazione va segnalata barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

Nota⁽¹⁾ Poiché l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva 2020. La stessa, inoltre, non è di comodo.

CHECK-LIST COMPILAZIONE DICHIARAZIONE IVA

Si propone uno strumento operativo di controllo degli adempimenti connessi con la compilazione o spedizione telematica della dichiarazione annuale Iva, che può costituire un utile supporto per l'attività degli addetti degli studi professionali.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	<p>Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2020 e il 30.04.2020 .
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).
	Rateizzazione	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non può essere versata oltre il 16.11. Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2^a rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3^a rata dello 0,66% e così via.
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	<p>Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001.</p> <p>Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a.</p>



[CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST ACQUISTI CON REVERSE CHARGE \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST QUADRATURA LI,PE. \(COMPILABILE\)](#)



[CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE \(COMPILABILE\)](#)